

# COMUNE DI BINASCO

## STATUTO

**Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 13 luglio e 7 settembre 2001 con deliberazioni n. 25 e n. 27 . Esecutivo con provvedimento del O.Re.Co. n. 53 del 19 settembre 2001.**

### **Art. 1 Principi generali**

1) Nel rispetto del D.Lgs.18/8/2000 n. 267, il **Comune di Binasco** adotta il presente statuto che disciplina le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente ed in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, l'ordinamento degli uffici pubblici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni, province, con la Regione, con i Consorzi ed altri Enti pubblici, la partecipazione popolare, il decentramento, l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

### **Art. 2 Il Comune**

1) Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e costituisce ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.

2) Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3) Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà, svolge altresì le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

- 4) Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 5) Al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, il Comune coopera con la Provincia e con la Regione, secondo quanto stabilito con legge regionale.
- 6) Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 7) Il Comune partecipa alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione secondo forme e modalità stabilite con legge regionale; a tal fine può avanzare proposte alla Provincia che le raccoglie e coordina.
- 8) Il Comune utilizza criteri e procedure, stabiliti con legge regionale, per la formazione e l'attuazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio – economica e della pianificazione territoriale rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali.
- 9) Il Comune concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento provinciali secondo le norme dettate dalla legge regionale.

### **Art.3 Finalità**

- 1) Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Binasco ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
- 2) Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
- 3) In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
  - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'uguaglianza degli individui;
  - b) promozione di una cultura di pace e cooperazione solidaristica internazionale e di riconoscimento e integrazione delle diversità di ogni genere (razziale, religiosa, civica e culturale);

- c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali, volte al mantenimento e sviluppo del senso di appartenenza alla comunità;
- d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
- e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurano condizioni di pari opportunità;
- f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione infantile, giovanile e anziana;
- g) promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

#### **Art. 4 Il territorio, la sede, lo stemma**

- 1) Il Comune di Binasco è costituito dal territorio censito nelle seguenti

mappe catastali: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 e 7 e dalla popolazione ivi residente e confina:

a nord con i Comuni di Noviglio e Zibido S. Giacomo;

a sud con il Comune di Casarile;

ad est con il Comune di Lacchiarella;

ad ovest con il Comune di Vernate.

- 2) La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio Comunale.

Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

- 3) Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, le cui caratteristiche nonché i casi di concessione in uso ad enti od associazioni sono determinate con delibera del Consiglio Comunale.

#### **Art. 5 Gli organi del Comune**

- 1) Gli organi del Comune sono il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il

Sindaco.

- 2) Il Consiglio Comunale è organo d'indirizzo e di controllo politico – amministrativo.
- 3) La Giunta Comunale è organo di amministrazione.
- 4) Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente, è a capo dell'Amministrazione Comunale, ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.

### **Art. 6 Pari opportunità**

- 1) Al fine di realizzare condizioni paritetiche tra i sessi non devono sussistere discriminazioni nella formazione di organi collegiali e nella

rappresentanza nelle istituzioni, nelle aziende speciali e nelle società di capitale.

### **Art.7 Il Consiglio Comunale**

- 1) L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, nonché i casi di scioglimento e sospensione sono regolati dalla legge.
- 2) Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, e rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
- 3) Il funzionamento del Consiglio Comunale, per quanto non previsto dalla legge, è disciplinato dal regolamento, per la cui approvazione o modificazione è richiesta la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- 4) Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco e in caso di sua assenza o impedimento temporaneo dal Vice Sindaco.
- 5) L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo.
- 6) In caso di presenza di assessori esterni al Consiglio Comunale questi possono partecipare alle sedute consiliari e delle commissioni senza diritto di voto.
- 7) I consiglieri comunali non residenti a Binasco, per gli atti inerenti le loro funzioni, devono indicare, nel territorio del Comune, un domicilio presso il quale possono anche effettuarsi le notifiche o il recapito degli avvisi di convocazione delle riunioni consiliari.

8) I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in

caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

9) Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

10) Per le dimissioni dalla carica di consigliere si rinvia a quanto disposto dall'art.38 del D.Lvo 267/2000.

### **Art.8 La prima seduta del consiglio comunale**

1) La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2) La prima seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Sindaco neoeletto, e in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere anziano che è colui fra i presenti che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 73 del D.Lvo 267/2000. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui sopra, occupa il posto immediatamente successivo.

3) Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il Sindaco, ai sensi e per gli effetti dell'art.41 del D.Lvo 267/2000.

4) Qualora la prima seduta del Consiglio comunale non possa aver luogo o si sciogla per mancanza del numero legale senza aver provveduto alla convalida degli eletti, il Consiglio rimane convocato, con lo stesso orario,

al decimo giorno feriale successivo per discutere l'ordine del giorno non trattato.

5) I Consiglieri Comunali non convalidati debbono essere surrogati immediatamente e non possono prendere parte al proseguimento dell'adunanza.

6) Dopo aver provveduto alla convalida degli eletti e alle eventuali surroghe, la riunione del Consiglio prosegue per ascoltare le comunicazioni del Sindaco sulla nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti la Giunta. Dette comunicazioni

debbono risultare da documenti scritti, entrambi letti ed eventualmente illustrati dal Sindaco.

## **Art. 9 Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale**

1) Il Consiglio Comunale è sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, per i motivi e con le procedure di cui all'art. 141 del D.Lvo 267/2000.

## **Art. 10 La rimozione la sospensione e casi di decadenza degli amministratori**

1) Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o la Giunta, possono essere rimossi, quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza.

2) In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di

grave e urgente necessità.

3) Sono fatte salve le disposizioni di legge vigenti in materia.

4) Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale resa dall'interessato, prima della seduta consiliare, al capogruppo, al Segretario Comunale o al Sindaco che ne dà notizia al Consiglio. Il Segretario Comunale provvede alla relativa verbalizzazione.

5) I consiglieri comunali che non intervengono per due volte consecutive alle sedute ordinarie ovvero per tre volte consecutive ad una seduta ordinaria e due sedute straordinarie, ovvero per tre volte consecutive alle sedute straordinarie, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal fine il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con

comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della L.241/90 a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che comunque non può essere inferiore a 20 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto questo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

### **Art. 11 La responsabilità degli amministratori**

1) Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di

responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2) Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3) L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

### **Art. 12 I diritti e i poteri dei consiglieri comunali**

1) I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2) I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni o mozioni nelle forme definite dal regolamento.

3) Se lo richieda un quinto dei consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

4) Le sedute del Consiglio e delle commissioni di istituzione consiliare sono pubbliche nei casi e con le modalità previste dai regolamenti.

5) I consiglieri comunali possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione il cui valore è determinato in via

generale e presuntiva, da apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale. Il regime di indennità di funzione comporta per il Comune pari o minori oneri finanziari, pertanto la cifra deliberata dall'organo competente a titolo di indennità di funzione potrà essere successivamente adeguata nel rispetto del vincolo finanziario succitato.

6) Ai consiglieri comunali che avranno richiesto l'applicazione del regime dell'indennità di funzione sarà applicata la detrazione dall'indennità stessa in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

7) Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale definisce, per le indennità di funzione dei consiglieri, l'entità in forma percentuale e le modalità per l'applicazione di riduzioni alle stesse indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute consiliari.

### **Art. 13 Competenze del Consiglio**

1) Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

2) Il Consiglio ha la competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli Statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti con esclusione di quelli sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i quali il Consiglio Comunale dovrà stabilire i criteri generali;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle predette materie;

c) le convenzioni con altri Comuni e quelle fra il Comune e la Regione, la Provincia e i Consorzi e gli altri Enti, la costituzione e la modificazione

di forme associative;

- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione anche con le organizzazioni di volontariato e del privato sociale legalmente costituite e riconosciute;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non prevista espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.
- k) la definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la

nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e istituzioni a esso espressamente riservato dalla legge.

**3)** Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

## **Art. 14 Le Commissioni del Consiglio**

1) Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale riferito ai gruppi consiliari. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità nei lavori.

2) Fatto salvo il criterio di proporzionalità di cui al precedente primo comma, il Consiglio comunale può, a maggioranza assoluta dei suoi membri, istituire commissioni consiliari speciali con poteri di indagine e di ispezione interna sull'attività dell'Amministrazione e degli enti, istituzioni, aziende, società, da essa dipendenti o controllati. Le modalità di nomina e di funzionamento delle stesse sono le stesse determinate con il regolamento consiliare per le commissioni consiliari permanenti.

3) L'oggetto dell'indagine o dell'ispezione, la durata della commissione, sono stabiliti con la deliberazione consiliare di istituzione. Il Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali, gli amministratori degli enti, istituzioni, aziende e società dipendenti o controllate, il Segretario Comunale e tutti i dipendenti sono tenuti a collaborare con la commissione e a prestare ogni tipo di intervento sia loro richiesto dalla medesima nell'esercizio delle sue funzioni. Le sedute della commissione di indagine non sono di norma

pubbliche.

4) Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri comunali appartenenti ai gruppi di minoranza.

## **Art. 15 Conferenza dei capigruppo**

1) I capigruppo consiliari sono costituiti in commissione consiliare per gli affari generali e per gli accordi sulle convocazioni e sui lavori consiliari. Le deliberazioni dei capigruppo sono comunicate dal Sindaco al Consiglio Comunale.

La commissione potrà essere convocata dal Sindaco o da un capogruppo.

## **Art. 16 Composizione della Giunta**

1) La Giunta Comunale è organo di direzione amministrativa per l'attuazione degli indirizzi generali di governo contenuti nel documento di cui all'art.46 del D. Lvo 267/2000.

2) Si compone del Sindaco che la presiede e di un numero di assessori non superiore a 6, di cui massimo n.2 possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio Comunale.

3) Al Sindaco compete di determinare il numero degli assessori nel rispetto di quanto previsto nel comma precedente.

4) Gli assessori extraconsiliari dovranno essere scelti fra i cittadini non candidati alle ultime elezioni comunali ed essere in possesso dei requisiti di candidabilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ed in assenza di cause di ineleggibilità di incompatibilità alla carica stessa.

5) Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare, ma partecipano alle sedute del Consiglio Comunale

con facoltà di parola senza concorrere a determinare il numero legale e senza diritto di voto.

6) La nomina degli assessori e la conseguente formazione della Giunta Comunale dovrà avvenire nel rispetto della normativa sulla pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 125/99.

### **Art. 17 Dimissioni del Sindaco e della Giunta comunale.**

1) Ai sensi dell' art. 53 del D.Lvo 267/2000, le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale, e pertanto, sino a tale momento il Sindaco conserva tutti i suoi poteri e tutte le sue prerogative.

### **Art. 18 Le competenze della Giunta**

1) La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario Comunale o dei funzionari dirigenti apicali.

2) La Giunta riferisce almeno una volta l'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3) La Giunta delibera l'approvazione dei regolamenti di organizzazione degli uffici

e dei servizi sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio comunale.

## **Art. 19 Le competenze del Sindaco**

1) Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi

comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore Generale se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

2) In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

3) Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

4) Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle persone che svolgono attività lavorativa.

5) Il Sindaco individua e nomina, nel rispetto della legge, dello Statuto, del contratto collettivo nazionale e decentrato, della dotazione organica e del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, le posizioni organizzative ed i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna.

6) Il Sindaco presta, davanti al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

7) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune

presso enti aziende e istituzioni.

8) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

9) Il Sindaco è il garante dei diritti di cittadinanza e delle opportunità di sviluppo di ogni cittadino bambina e bambino; si impegna alla applicazione e al rispetto della convenzione internazionale dei diritti del fanciullo così come recepita nella Legge n.176 del 1991; si impegna altresì alla individuazione e alla sanzione di ogni comportamento lesivo di diritti riconosciuti da detta convenzione. Il Sindaco promuove l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi nonché con ogni forma e modo il dialogo e il confronto con le nuove generazioni, stimolando con questo la partecipazione attiva e democratica dei cittadini bambine e bambini alla vita amministrativa e sociale della comunità locale. Il Sindaco indice, almeno una volta all'anno, in occasione del 20 novembre, Giornata nazionale dell'Infanzia, come disposto dalla Legge 451/1997, e comunque ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità, un Consiglio Comunale Aperto alle nuove generazioni, ai loro problemi, alle loro opportunità.

### **Art.20 Linee programmatiche di mandato**

1) Entro il termine di 15 giorni, decorrenti dalla data di insediamento del Consiglio Comunale neo eletto, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta in Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2) Con cadenza annuale, il Consiglio Comunale provvede, in seduta straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei rispettivi assessori e comunque entro il 30 settembre. E' facoltà del

Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

3) Ciascun consigliere comunale ha diritto di proporre emendamenti nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

4) Gli indirizzi generali di governo sono discussi ed approvati con voto palese e con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Agli indirizzi come sopra

approvati deve ispirarsi l'attività del Consiglio, della Giunta e del Sindaco.

## **Art. 21 Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale**

- 1) Il Sindaco quale ufficiale di Governo sovrintende:
  - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
  - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
  - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
  - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2) Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti

contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3) Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4) In sostituzione del Sindaco esercita le funzioni di cui al presente articolo il Vice Sindaco ed in sua assenza l'assessore anziano ai sensi dell'art. 22 c.3 del presente regolamento.

5) Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

6) In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi

commerciali, dei pubblici esercizi e servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall'art. 54 del D.Lvo 267/2000.

7) Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del citato articolo, 54 del D.Lvo 267/2000, il Sindaco, previa comunicazione al

Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere comunale.

8) Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

9) Ove il Sindaco o il suo sostituto o il suo delegato non adotti provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

### **Art. 22 Vice Sindaco e Assessore Anziano.**

1) Il Sindaco nomina un Vice Sindaco che lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di sua assenza o impedimento;

2) Il Vice Sindaco, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, esercita anche le funzioni relative alle attribuzioni nei servizi di competenza statale.

3) Il Vice Sindaco e l'Assessore Anziano devono essere obbligatoriamente consiglieri comunali.

### **Art. 23 Sostituzione temporanea del vicesindaco.**

1) Nel caso di assenza o impedimento temporaneo, e qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 53 del D. Lvo 267/2000, le funzioni del Vice Sindaco sono svolte dall'assessore più anziano di età.

### **Art. 24 La mozione di sfiducia, la revoca e la sostituzione.**

1) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco, della Giunta non comporta le dimissioni.

2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della

maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

- 3) La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
- 4) La mozione di sfiducia è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

## **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

### **Art. 25 Consulte.**

- 1) Il Consiglio comunale istituisce con regolamento apposite consulte, relative a settori di rilevanza per gli interessi della collettività locale e per le funzioni del regolamento stesso.
- 2) Il regolamento di competenza individua il settore di competenza di ciascuna consulta.
- 3) Col medesimo regolamento di istituzione sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento delle consulte.
- 4) Ai fini della composizione delle consulte, il regolamento previsto dal presente articolo, deve assicurare la presenza in ciascuna consulta delle associazioni, diverse dai partiti politici, che nell'ambito comunale operano specificamente nel settore inerente alla consulta stessa.

### **Art. 26 La valorizzazione e la promozione della partecipazione.**

- 1) Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale anche su base di quartiere e di frazione.
- 2) Nell'ambito delle proprie competenze l'Amministrazione Comunale valorizza, in particolare, la funzione di promozione sociale, di servizio e di

innovazione perseguita dalle libere Associazioni, in particolare quelle del volontariato costituite senza scopo di lucro e aventi finalità sociali, culturali e scientifiche, educative, sportive, ricreative, di tutela dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale, che operino

nel territorio comunale, perseguendo istituzionalmente scopi di interesse collettivo.

3) La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.

4) Al fine di attuare gli obiettivi di cui al presente articolo, il Comune valorizza le libere associazioni che abbiano richiesto e ottenuto l'iscrizione in apposito elenco, conservato e aggiornato a cura degli uffici comunali. In tale elenco hanno titolo di essere iscritte le libere associazioni che siano organizzate su base democratica, operino attivamente sul territorio comunale e perseguano scopi di tutela e di promozione di interessi generali o comunque di interessi significativi e rilevanti per la collettività locale.

5) Ai fini dell'iscrizione le forme associative devono documentare il possesso dei suddetti requisiti.

### **Art. 27 Le situazioni giuridiche soggettive.**

1) Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottande.

2) L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3) Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.

4) Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'amministratore.

5) I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

6) In base ai principi dettati dalla legge 27/7/2000, n. 212, il Comune attua forme di semplificazione e di garanzia del contribuente, oltre ad uniformare l'attività tributaria ai principi di chiarezza, trasparenza ed informazione, assicurando al contribuente l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati. In

particolare:

- garantisce l'adozione di tecniche di scrittura delle norme regolamentari conformi all'art. 2 della citata legge;
- prevede divieto di stabilire negli atti regolamentari e nei provvedimenti di gestione adempimenti che abbiano scadenze anteriori al sessantesimo giorno di entrata in vigore delle nuove disposizioni;
- si assume l'onere di assicurare la conoscibilità degli atti attraverso la loro notifica al contribuente;
- prevede divieto di richiedere al contribuente documentazione e informazioni, indicate dal cittadino, già in possesso dell'Ente o di altra Pubblica Amministrazione;
- prevede l'obbligo di invio al contribuente di richiesta di chiarimenti

prima di procedere alla liquidazione delle dichiarazioni;

- introduce il principio della compensazione e dell'interpello, così come la previsione di non applicazione delle sanzioni per violazioni formali e la previsione dei principi della L. 212/2000 a chiunque sia incaricato di svolgere attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi comunali, provvedendo a perfezionare tali previsioni e divieti nel dettaglio mediante adozione o adeguamento di appositi regolamenti comunali.

## **Art. 28 Istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati.**

1) Tutti i cittadini nonché le forme associative di cui al precedente art. 25 possono presentare al Comune istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la miglior tutela degli interessi collettivi che riguardino materie di esclusiva competenza locale.

2) Agli effetti del precedente comma si intende:

- per istanza, la domanda con cui i cittadini singoli o associati chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni e ragguagli circa gli intendimenti e l'attività degli organi competenti;
- per petizione, l'iniziativa attraverso la quale un singolo cittadino o un gruppo

di cittadini rappresentano agli organi comunali una o più esigenze di interesse generale esistenti nel seno della comunità locale e ne chiede contestualmente il soddisfacimento;

- per proposta, l’iniziativa attraverso la quale un singolo cittadino o un gruppo di cittadini chiedono al competente organo comunale di adottare uno specifico provvedimento, ovvero di revocare uno già in

essere.

3) L’autenticazione delle firme è prevista per le sole petizioni e proposte ed avviene a norma di legge.

4) La petizione può essere intrapresa dal singolo cittadino attraverso raccolta di congruo numero di firme ovvero da un gruppo di cittadini e deve essere presentata per iscritto all’ufficio protocollo. Il Sindaco deve garantire risposta ai presentatori entro 30 o 60 giorni dal ricevimento se materia di competenza rispettivamente della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale. Inoltre se la petizione risulta presentata da almeno in tre per cento degli elettori il Sindaco è tenuto ad inserire all’ordine del giorno l’argomento rispettivamente della Giunta o del Consiglio rispettivamente entro 30 o 60 giorni in base alla competenza.

5) La proposta può essere intrapresa dal singolo cittadino attraverso raccolta di congruo numero di firme ovvero da un gruppo di cittadini e deve essere presentata per iscritto all’ufficio protocollo. Il Sindaco deve garantire risposta ai presentatori entro 30 o 60 giorni dal ricevimento se materia di competenza rispettivamente della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale. Inoltre se la proposta risulta presentata da almeno il sei per cento degli elettori il Sindaco è tenuto ad inserire all’ordine del giorno l’argomento rispettivamente della Giunta o del Consiglio in base alla competenza.

6) Il regolamento sulla partecipazione dovrà disciplinare adeguate misure di pubblicità ed ogni altro criterio, modalità e procedura.

7) La Giunta o il Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi, con atto motivato non soggetto a controllo, sulle

predette istanze, petizioni o proposte entro 60 giorni dalla loro presentazione.

8) Trascorso inutilmente tale termine, il cittadino o la forma associativa istante o proponente potrà rivolgersi al Prefetto o al Difensore Civico affinché lo stesso provveda a sollecitare l'amministrazione comunale nell'esame dell'istanza, petizione o proposta, fissando nuovi termini.

### **Art. 29 Referendum consultivi.**

1) L'Amministrazione comunale, quando intende deliberare su questioni di grande interesse per la collettività, può sottoporre l'argomento a referendum consultivo prima di adottare il relativo atto.

2) Il referendum è indetto con deliberazione del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e soggetta a controllo secondo la normativa vigente.

3) La Giunta o il Consiglio comunale, secondo le rispettive competenze, non potranno deliberare in difformità dal risultato della consultazione referendaria qualora promossa dall'Amministrazione Comunale.

4) Il referendum può anche essere richiesto dai cittadini o dalle forme associative previste dal presente Statuto.

5) La richiesta di referendum dovrà riguardare materie di esclusiva competenza locale deliberate dalla Giunta o dal Consiglio Comunale con esclusione delle materie attinenti alle leggi tributarie, elettorali, in materia di finanza pubblica, e di personale degli enti locali.

6) Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali comunali.

7) A tale scopo gli interessati dovranno informare la Segreteria comunale dell'avvio delle procedure referendarie notificando il quesito da sottoporre a referendum e richiedendo i moduli, opportunamente vistati e datati dal Segretario Comunale, necessari per la raccolta delle firme dei cittadini.

8) La richiesta di referendum dovrà essere presentata alla Segreteria comunale entro 6 mesi dal rilascio dei moduli di cui al precedente comma corredata da un numero di firme pari al 15% degli elettori iscritti nelle liste elettorali generali al

31/12 dell'anno precedente.

9) Apposito regolamento disciplinerà la composizione del comitato promotore, le modalità di raccolta delle firme, i tempi per il giudizio preventivo di ammissibilità espresso da un apposito collegio di nomina consiliare, nonché la composizione dello stesso, i termini entro i quali il consiglio comunale delibera l'indizione del referendum, e le modalità e le procedure di votazione.

### **Art. 30 Referendum abrogativi.**

1) E' prevista l'istituzione del referendum abrogativo, la cui disciplina sarà oggetto di un apposito regolamento comunale.

2) Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

3) Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum abrogativo, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

### **Art. 31 Diritto di accesso e di informazione dei cittadini**

1) Tutti gli atti dell'amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea o motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di gruppi o delle imprese conformemente a quanto previsto dal regolamento concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di tutela della riservatezza dei dati personali.

2) Il Regolamento predetto assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento del rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visione.

3) Il regolamento stesso individua i responsabili dei procedimenti con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi; detterà norme per assicurare ai cittadini

l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, come previsto dalla già richiamata legge 07/08/1990, n. 241.

4) Il regolamento assicura il diritto di accedere in generale alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

5) L'Amministrazione assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni riconosciute ai sensi del presente Statuto.

## **Art. 32 Convenzioni**

1) Il Comune può stipulare con la Regione, la Provincia, con altri Comuni,

con Consorzi ed altri soggetti giuridici apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2) Le convenzioni presuppongono l'individuazione dei servizi o delle funzioni che possono essere meglio gestiti in tal forma e che non richiedono figure più complesse di cooperazione, con la conseguente creazione di strutture particolari.

3) Nella deliberazione consiliare di approvazione dello schema di convenzione si dovrà dare atto delle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso al convenzionamento e, nello schema di convenzione stesso, si dovranno delineare con chiarezza le modalità della gestione; in particolare dovranno essere specificati i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti convenzionati, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

4) Il Comune partecipa a convenzioni obbligatorie ai sensi del III comma dell'art. 30 del D.Lvo 267/2000.

## **IL DIFENSORE CIVICO**

### **Art. 33 Istituzione**

1) E' istituito, anche in forma associata con altri Comuni, l'ufficio del "Difensore Civico" quale garante dell'imparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2) Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica e funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al

rispetto dell'ordinamento vigente.

### **Art. 34 Funzioni**

1) Il Difensore Civico interviene, su richiesta di cittadini singoli od

associati o per propria iniziativa, presso l'Amministrazione Comunale, le Aziende speciali, le istituzioni, le concessioni di servizi, i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati suggerendo rimedi per l'eliminazione delle eventuali disfunzioni rilevate.

2) Il Difensore Civico ha titolo ad ottenere direttamente dagli uffici le informazioni nonché copia degli atti e dei documenti necessari per l'esercizio delle sue funzioni; nei suoi confronti non può essere opposto il segreto d'Ufficio che anch'egli è tenuto a rispettare negli stessi termini dei dipendenti dell'Amministrazione.

3) Acquisite le documentazioni ed informazioni necessarie il Difensore Civico comunica al cittadino o all'associazione che ne ha richiesto l'intervento le proprie valutazioni e l'eventuale azione promossa. Segnala al responsabile del procedimento le irregolarità ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere ai necessari adeguamenti e, in caso di ritardo, entro termini prestabiliti.

### **Art. 35 Rapporti con gli organi comunali**

1) Il Difensore Civico, ove riscontri irregolarità e vizi procedurali, può invitare l'Amministrazione Comunale a riesaminare e modificare atti emanati, al fine di consentire l'attivazione degli strumenti di autotutela e risolvere in sede extragiudiziale possibili contenziosi.

2) Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ogni anno la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e le irregolarità e formulando

osservazioni e suggerimenti atti a garantire il buon andamento

dell'Amministrazione.

3) Il Difensore Civico può inoltre anche inviare alla Giunta Comunale e al Sindaco in ogni momento relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente considerazione formulando, ove lo ritenga, osservazioni o suggerimenti.

4) L'Amministrazione Comunale e gli Enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti sono tenuti ad inserire nei propri provvedimenti una specifica motivazione nel caso di dissenso dai suggerimenti formulati dal Difensore Civico.

### **Art. 36 Requisiti**

1) Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale e che per preparazione ed esperienza diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio e di competenza giuridico-amministrativa.

2) Non sono eleggibili alla carica:

a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e coloro che sono stati candidati alle ultime elezioni amministrative e politiche;

c) gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica, nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti ed imprese che abbiano con il Comune rapporti contrattuali per opere, per somministrazioni o servizi o che da essa ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni;

d) i dirigenti di partiti e movimenti politici e sindacali;

e) coloro che esercitano qualsiasi altra pubblica funzione o attività professionale ed imprenditoriale o commerciale che impedisca la serenità di giudizio in relazione all'esistenza di contrapposti interessi.

3) Il Difensore Civico ha l'obbligo della residenza nel Comune di Binasco ovvero in uno dei Comuni eventualmente interessati dall'attivazione dell'ufficio in forma associata.

### **Art. 37 Durata in carica**

- 1) L'elezione del Difensore Civico avviene, nella prima attuazione delle presenti norme, entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.
- 2) In via ordinaria l'elezione del Difensore Civico avviene entro tre mesi dall'elezione del Sindaco e della Giunta Comunale.
- 3) Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto e comunque, anche nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, fino all'insediamento del successore.
- 4) Può essere rieletto una sola volta.

### **Art. 38 Elezione**

- 1) Il Sindaco riceve le proposte di candidatura, da chiunque presentate, per l'elezione del Difensore Civico e riunisce, nei giorni precedenti l'adunanza, una apposita riunione dei capigruppo consiliari per l'esame delle candidature e per ricercare una proposta unitaria da presentare al Consiglio.
- 2) Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune; se dopo tre votazioni, effettuate nella stessa seduta, nessun candidato abbia ottenuto la predetta maggioranza, nell'adunanza successiva è sufficiente per l'elezione la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

### **Art. 39 Dimissioni, decadenza, revoca.**

- 1) Il Difensore Civico cessa dalla carica per intervenuta scadenza dell'incarico, per dimissioni, per decadenza, o per revoca.
- 2) Nel caso di dimissioni o vacanza della carica nel corso del quinquennio il Consiglio Comunale provvede alla nuova elezione nelle prima adunanza successiva.
- 3) In caso di perdita da parte del Difensore Civico eletto dei requisiti previsti o nel caso in cui insorga comunque incompatibilità il Consiglio Comunale ne dichiara la decadenza.
- 4) Il Difensore Civico può essere inoltre revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle proprie funzioni con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

### **Art. 40 Indennità, sede, dotazione organica e mezzi.**

- 1) Al Difensore Civico compete un'indennità di carica corrispondente a quella percepita dagli assessori comunali, oltre alle indennità di legge in caso di missioni al di fuori del territorio comunale.
- 2) L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la Casa comunale.
- 3) All'assegnazione del personale provvede la Giunta Comunale, d'intesa con il Difensore Civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.
- 3) Le spese connesse al funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico

sono deliberate dalla Giunta Comunale.

## **ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE**

### **Art. 41 Principi e criteri direttivi**

- 1) Il Comune esercita la propria attività amministrativa ispirandosi ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa spettanti ai responsabili di settore, secondo quanto disciplinato dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
- 2) Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

### **Art. 42 Personale**

- 1) Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
- 2) Il regolamento disciplina:
  - a) la dotazione organica del personale;
  - b) le procedure per l'assunzione del personale;
  - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
  - d) l'attribuzione al Segretario Comunale e ai dirigenti di responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
  - e) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art.110 del D. Lvo 267/2000.

4) Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento

professionale del proprio personale.

4) Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

### **Art. 43 Il Segretario Comunale**

1) Il Comune ha un Segretario titolare, dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico ed iscritto all'Albo Nazionale previsto dall'art. 102 del D.Lvo 267/2000, il quale opera secondo quanto stabilito dall'art. 97 del D.Lvo 267/2000.

2) Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai Regolamenti.

3) In particolare il Segretario:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
- d) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza tra gli uffici;
- e) propone i provvedimenti disciplinari e le sanzioni del richiamo scritto e della censura nei confronti del personale con le modalità stabilite dal regolamento;
- f) esercita ogni altra funzione espressamente prevista dalle leggi, dai

regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

4) Al Segretario Comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lvo 267/2000,

ovvero la responsabilità gestionale di uno o più settori. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario Comunale spettano i compiti previsti dal citato art. 108 del D.Lvo 267/2000.

5) Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili della direzione di uffici e servizi, coordinandone l'attività ed assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

6) Il Segretario Comunale per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale e dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici comunali.

7) Il Segretario Comunale, oltre alle competenze di cui all'art. 97 del D.Lvo 267/2000, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

#### **Art. 44 Il Vice Segretario**

1) Per consentire maggiore funzionalità all'attività del Comune è prevista la figura del Vice Segretario per sostituire nelle funzioni il Segretario Comunale in caso di assenza o impedimento nonché in caso di vacanza della sede, entro i limiti previsti dalla normativa specifica sull'assegnazione del

Segretario titolare al Comune o alla convenzione tra Comuni.

2) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede le modalità per lo svolgimento di tale funzione.

#### **Art. 45 Responsabilità del Segretario comunale e dei responsabili di settore**

1) Su ogni proposta di deliberazione da sottoporre all'esame della Giunta o del Consiglio comunale devono essere richiesti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lvo 267/2000. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2) Per i servizi in cui non è previsto il funzionario responsabile, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

3) I soggetti di cui al I° comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4) Il Segretario comunale è responsabile degli atti e delle procedure di attuazione delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto, laddove esiste.

## **Art. 46 Figure apicali responsabili dei settori e dei servizi**

1) Ai responsabili di settore, individuati tra coloro che ricoprono ruoli apicali, spettano compiti di gestione amministrativa dell'Ente, nonché la direzione degli uffici e dei servizi, secondo modalità che sono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

2) I responsabili dei settori rispondono direttamente in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

3) I responsabili dei settori o in mancanza i responsabili di servizio sono

tenuti, durante la fase istruttoria delle deliberazioni, ad esprimere i pareri tecnico e contabile, quando la legge li richiede. Il parere sfavorevole deve indicare, ove possibile, i diversi strumenti e modalità dell'azione amministrativa che possono far conseguire all'Amministrazione gli obiettivi che l'atto intendeva perseguire.

4) Per la gestione dei servizi e per la realizzazione di specifici piani progettuali, compresi nel piano generale dei servizi pubblici locali, il Comune per le qualifiche apicali o di altre specializzazioni può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato.

5) I Responsabili di settore stipulano per l'ente tutti i contratti.

6) Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi

di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

- d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie

nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art. 54 del D.Lvo 267/2000;
  - h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
  - i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore ove nominato ovvero dal Segretario Comunale;
  - j) forniscono al Direttore ovvero al Segretario Comunale nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
  - k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore ovvero dal Segretario Comunale e dal Sindaco;
  - l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;
  - m) rispondono, nei confronti del Direttore Generale ovvero del Segretario, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
  - n) stipulano mutui per conto dell'Amministrazione comunale.
- 7) I responsabili di settore possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
- 8) Il Sindaco può delegare ai responsabili di settore ulteriori funzioni non

previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le

necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

### **Art. 47 Conferenza dei responsabili dei servizi**

1) Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e per favorire il lavoro per progetti e programmi, in relazione agli indirizzi e agli obiettivi dell'Ente, è istituita la conferenza permanente dei responsabili dei servizi, presieduta e diretta dal Direttore Generale, ove nominato, ovvero dal Segretario Comunale.

2) Il funzionamento e le modalità di esercizio delle attribuzioni vengono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

### **Art. 48 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione**

1) Il Sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità, con durata non superiore al mandato elettivo del Sindaco stesso.

2) Il Sindaco nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato.

3) I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

### **Art. 49 Uffici e servizi pubblici locali**

1) Il Comune, nell'ambito delle competenze previste dalla legge provvede alla gestione diretta ed indiretta di servizi pubblici locali che abbiano per

oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.

2) Con la programmazione poliennale e con l'approvazione del piano generale dei

servizi pubblici il Comune individua e attua forme di gestione differenziata, tenuto conto di ragioni tecniche economiche e di opportunità sociale per il perseguimento del pubblico interesse.

3) Il sistema organizzativo – strutturale del Comune comprende i settori, gli uffici e i servizi. I dipendenti del Comune sono dotati di apposito tesserino di riconoscimento, munito di fotografia, sul quale devono essere riportati in modo leggibile cognome e nome, qualifica e servizio di appartenenza. Tale tesserino di riconoscimento è portato in maniera visibile per l'intera durata del servizio.

4) Il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi e del personale disciplina tutte le materie del comma precedente, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e di responsabilità.

### **Art. 50 Le altre forme di gestione dei servizi pubblici**

1) Qualora il Comune ne ravvisi la opportunità, la convenienza, la economicità e l'efficacia, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione dei servizi pubblici.

2) Le forme di gestione possono essere anche le seguenti:

- a) le convenzioni apposite tra il Comune e la Provincia;
- b) i Consorzi apposti tra il Comune e la Provincia e/o tra enti locali diversi;
- c) gli accordi di programma;
- d) istituzione di organismi strumentali, per l'esercizio associato di funzioni e servizi, ai sensi dell'art.33 del D. Lvo 267/2000 .

## **FINANZA E CONTABILITA'**

### **Art. 51 Finanza locale**

1) L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, come fissato dal comma 1 dell' art. 149 del D. Lvo 267/2000 .

2) Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3) Il Comune è ente locale con potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe come disposto dal comma 3 del predetto articolo 149 del D. L.vo 267/2000.

4) La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

5) I trasferimenti erariali devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti come disposto dal comma 5 dell'art. 149 del D.L.vo 267/2000.

6) Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.

7) Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici necessari per lo sviluppo

della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

8) Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi di propria competenza; il Comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato.

9) Qualora lo Stato o la Regione prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune ovvero fissino prezzi e tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, devono garantire al Comune stesso le risorse finanziarie compensative secondo quanto disposto dall'art. 149 comma 8 del D. L.vo 267/2000.

10) Lo Stato determina altresì un fondo nazionale ordinario e speciale per gli investimenti secondo quanto disposto dai commi 9, 10 e 11 dell'art. 149 del D. Lvo 267/2000.

11) La Regione deve garantire la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi regionali di investimento secondo quanto disposto dall'art. 149 comma 12 del D.L.vo 267/2000.

## **Art. 52 Bilancio e programmazione finanziaria**

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 150 del D. Lvo 267/2000.
- 2) Il Comune delibera entro il 31 dicembre di ogni anno, e comunque entro i termini di legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo osservando i principi della universalità dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
  
- 3) Il bilancio comunale è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione.
- 4) Il bilancio deve essere redatto in modo tale da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
- 5) Gli impegni devono essere assunti con l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.
- 6) I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
- 7) I provvedimenti comportanti impegni di spesa, tranne che non rientrino nelle competenze specifiche del Consiglio Comunale o della Giunta comunale, sono assunti dai responsabili di settore e diventano esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- 8) Al conto consuntivo è allegata la relazione illustrativa della Giunta Comunale contenente valutazioni in ordine alla efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati di gestione e di una specifica analisi di raffronto tra costi e ricavi che consenta di verificare e dimostrare il grado di realizzazione dell'attività programmata, nonché di evidenziare le cause che hanno concorso alle variazioni riscontrate tra gli obiettivi programmati e i risultati effettivamente conseguiti.
- 9) Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

### **Art. 53 Tesoreria Comunale**

- 1) I rapporti del Comune con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità, nonché da apposita convenzione.

### **Art. 54 Attività contrattuale**

- 1) Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
- 2) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
- 3) La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
- 4) Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, tutti i contratti di cui al comma 1, nel caso in cui al Segretario comunale sono conferite le funzioni gestionali di cui all'art. 97 D. Lvo 267/2000, comma 4, lettere d) e e), il Sindaco con proprio decreto conferisce il potere di stipulare i contratti del settore di competenza del segretario comunale ad altro responsabile di settore.
- 5) Il Comune provvede a regolare la materia con apposito regolamento.

### **Art. 55 Il Collegio dei revisori dei conti.**

- 1) Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un Collegio dei revisori composto da tre membri.
- 2) I componenti del Collegio dei revisori devono essere scelti:
  - a) uno tra gli iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali del conto, il quale funge da Presidente;
  - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
  - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
- 3) Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili salvo inadempienze e sono rieleggibili per una sola volta.
- 4) I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
- 5) Il Collegio dei revisori, in conformità al presente Statuto e al regolamento, collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione

consigliare relativa all'esame del conto consuntivo.

6) Nella stessa relazione il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7) I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario; ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione del Comune, ne riferiranno immediatamente al Consiglio Comunale.

## **Art. 56 La gestione del patrimonio**

1) La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i

tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2) Il responsabile di settore individuato adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

3) I beni patrimoniali del Comune possono essere dati in affitto con corresponsione, di norma, di un canone, i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui entità è determinata dalla Giunta Comunale. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa preventivamente il Consiglio Comunale e procede all'adozione del provvedimento ove questo esprima parere favorevole.

4) I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato ad esigenze

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 57 La deliberazione dello Statuto**

1) Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale, previo esame da parte della Conferenza dei capigruppo, con voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

2) Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche per le modifiche dello statuto.

3) Lo Statuto dopo l'approvazione è inviato nei termini di legge al Co.Re.Co. per il controllo di legittimità. Lo statuto restituito dopo l'approvazione del Co.Re.Co., è inviato a cura del Comune alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ed è altresì, affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni delle avvenute pubblicazioni, al Ministero dell'Interno per esser inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

### **Art. 58 Proposta di modifica dello Statuto**

1) Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente statuto la Giunta presenta al Consiglio una relazione sulla sua attuazione e applicazione unitamente ad eventuali conseguenti proposte di modificazione e integrazione.

### **Art. 59 Revisione dello statuto – modalità**

2) Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 6 del D. Lvo 267/2000, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica od integrazione.

### **Art. 60 Norme transitorie**

1) Sino all'entrata in vigore dello Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le

norme vigenti alla data di entrata in vigore dal D. Lvo 18/8/2000 n. 267, in quanto con esse compatibili.

2) Sino all'adozione dei Regolamenti previsti dal D.Lvo 267/2000 e dal presente Statuto, restano in vigore le norme dei regolamenti comunali, adottati secondo la precedente legislazione e che risultino compatibili con le norme della citata legge e del presente Statuto.

### **Art. 61 L'entrata in vigore**

1) Dello statuto deve essere data massima diffusione per portarlo alla conoscenza dei cittadini che risiedono nel Comune, degli Enti e delle persone giuridiche che vi hanno sede.

2) Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo pretorio comunale .

ooooo